

COMUNE DI DAIRAGO	G.C.	Num. 131	Data 06/12/2022
-------------------	------	--------------------	---------------------------

Oggetto:

Costituzione delegazione trattante di parte datoriale ex artt. 7 e 8 CCNL 2019-2021

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno **duemilaventidue** addì **sei** del mese di **dicembre** alle ore 19.35, nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	ROLFI Paola	Sindaco	X	
2	BRUMANA Emanuele	Vice Sindaco		X
3	GATTI Nicolò	Assessore	X	
4	BROGGI Achille	Assessore Esterno	X	
5	COZZI Damiana Rosaria Maria	Assessore Esterno		X

Partecipa alla seduta la sig.ra BELLO Elena, Segretario Comunale.

La Sig.ra ROLFI Paola, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Costituzione delegazione trattante di parte datoriale ex artt. 7 e 8 CCNL 2019-2021

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019 – 2021;
- l'art. 8, comma 2, del predetto contratto prevede, che l'Ente provveda a costituire la delegazione di parte datoriale entro trenta giorni dalla stipula del medesimo CCNL;
- l'art. 7, comma 3, prevede che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;

Visto il Titolo II del predetto CCNL, che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa;

Rilevata pertanto la necessità di nominare, anche in vista della nuova sessione negoziale a livello integrativo, la delegazione trattante di parte datoriale abilitata alle trattative per la stipula del Contratto Integrativo;

Ritenuto altresì di individuare i rappresentanti dell'Amministrazione in sede di confronto con la delegazione trattante di parte sindacale, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 5 del medesimo CCNL;

Rilevato che le disposizioni contrattuali vigenti dispongono l'esclusiva composizione tecnica della delegazione di parte datoriale, in armonia con i principi stabiliti dal D.Lgs. 165/2001 in materia di contrattazione nazionale, dove l'agente negoziale pubblico è di estrazione tecnica;

Ravvisato che compete alla Giunta Comunale la formalizzazione delle designazioni e la individuazione, tra i componenti, del presidente della delegazione trattante;

Atteso, altresì, che l'art. 10 del CCNL 01/04/1999 individua nei funzionari dell'ente i componenti la delegazione trattante di parte pubblica e che in assenza della dirigenza tali funzioni possono essere ricoperte dai responsabili di posizione organizzativa;

Dato atto che spetta comunque all'organo politico il compito di determinare gli indirizzi entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica;

Rilevato inoltre:

- che i componenti della delegazione di parte pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica, in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposte dagli organi politici;
- che spetta alla Giunta formulare le direttive del datore di lavoro sugli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa e sulle risorse finanziarie disponibili, nonché la verifica dell'ipotesi di accordo e, con atto formale, la conseguente autorizzazione alla sottoscrizione, fatto salvo che eventuali richieste di modifica della parte datoriale comportano la riapertura delle procedure di contrattazione;
- che non possono essere designati componenti della delegazione trattante di parte pubblica membri di organismi sindacali comunque denominati;

Ritenuto, altresì, che al tavolo delle relazioni sindacali possono liberamente prendere parte, con diritto di intervento, i componenti degli organi di indirizzo politico, senza che ciò comporti poteri e/o facoltà di rappresentanza;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

Visto l'art. 8 comma 2 del CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019 -2021;

Visto il parere favorevole espresso, dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 per la regolarità tecnica;

Con voti favorevoli, unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA

1. per le ragioni indicate in narrativa, di costituire la delegazione trattante di parte datoriale abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto Integrativo, come segue:
 - Presidente: Segretario Generale, *pro tempore*;
 - Componente: Responsabile Area Economico Finanziaria, *pro tempore*;
 - Componente: Responsabile Area Affari Generali e Servizi alla Persona, *pro tempore*;
2. di individuare i predetti soggetti quali rappresentanti dell'Amministrazione anche in sede di confronto con la delegazione di parte sindacale, secondo la disciplina prevista dall'art. 5 del CCNL 16/11/2022;
3. di dare atto che la delegazione di parte datoriale opererà nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Comunale;
4. di dare atto che i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dal CCNL a tale livello di negoziazione, essendo le materie che possono formare oggetto della disciplina decentrata stabilite dal CCNL;
5. di dare atto che il contratto decentrato non può essere in contrasto con le clausole del contratto collettivo nazionale, né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti;
6. di dare che l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta Comunale in ordine alla sua conformità agli indirizzi precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione.

Di Inviare copia del presente atto ai soggetti chiamati a far parte della delegazione trattante di parte pubblica, nonché alle OO.SS. ed alla RSU aziendale.

Con separata unanime votazione, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, al fine di poter procedere quanto prima alla convocazione della delegazione trattante.

PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI AREA

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

“Costituzione delegazione trattante di parte datoriale ex artt. 7 e 8 CCNL 2019-2021”

ESPRIME

per gli aspetti di propria competenza, parere di Regolarità TECNICA: Favorevole
sulla proposta di deliberazione.

Note:

Data Parere: 06/12/2022

Il Responsabile
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA
PERSONA
Carpenteri Elisa

Deliberazione n.131 del 06/12/2022

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ROLFI Paola

IL SEGRETARIO COMUNALE
BELLO Elena